



## FOGLIO INFORMATIVO

### PEGNO SU STRUMENTI FINANZIARI, SOMME E CREDITI E CESSIONE IN GARANZIA DI CREDITI

#### Informazioni sulla banca

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede in Milano, Piazzetta E. Cuccia n. 1 - (Tel. 0288291 - Fax 028829550) - Partita IVA10536040966. Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 00714490158. Iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari n. 10631. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia. Iscritta al Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi. Capitale sottoscritto e versato € 444.680.575. Ufficio per le relazioni con la clientela: Piazzetta E. Cuccia n. 1, Milano. Email: Email: [mediobancapb@mediobanca.com](mailto:mediobancapb@mediobanca.com). PEC: [mediobanca@pec.mediobanca.it](mailto:mediobanca@pec.mediobanca.it). Sito web: [www.mediobanca.com](http://www.mediobanca.com).

#### Dati e qualifica del soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

Nome.....Cognome.....

Qualifica:

☐ dipendente    ☐ consulente finanziario    ☐ agente in attività finanziaria

Codice banker.....

Iscritto all'Albo o Elenco.....

Numero di iscrizione in Albi o Elenchi .....

## **Che cosa è il pegno**

Con questa garanzia – che può avere ad oggetto beni mobili o crediti – il garante (Cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto ad altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (cd. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari – dematerializzati e non – in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce – oltre che con atto scritto – anche con la registrazione in appositi conti presso la Banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n.213/1998 e D. Legislativo n.58/1998 cd. Testo Unico della Finanza ).

## **Principali rischi (generici e specifici)**

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- ◆ in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la Banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia. Sul ricavato dell'escussione, la Banca si soddisfa per ogni proprio credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse e ogni altro costo accessorio, fermo restando quanto disposto nello specifico contratto cui la presente garanzia è accessoria;
- ◆ la possibilità per il garante di dover rimborsare alla Banca le somme che la Banca stessa deve restituire perché il pagamento effettuato dal debitore garantito risulta inefficace, annullato, revocato (c.d. reviviscenza della garanzia);
- ◆ in caso di perdita totale o parziale del valore della garanzia, la legge consente al creditore di chiedere l'integrazione della garanzia o di chiedere il pagamento anticipato di quanto dovuto dal Cliente.

## **Condizioni economiche**

Il rilascio della garanzia non comporta l'applicazione di alcuna spesa o commissione a carico del costituente il pegno. Spese per le comunicazioni effettuate a vario titolo (ad es. Trasparenza): si applicano gli stessi costi del rapporto di appoggio al cui relativo foglio informativo si fa esplicito rimando.

In caso di realizzazione del pegno il costituente dovrà pagare tutte le spese sostenute dalla Banca.

## **Clausole del contratto per la prestazione di servizi bancari e di investimento (“contratto”)**

### **Recesso e scioglimento del contratto**

#### **Risoluzione del Contratto**

Le Parti espressamente convengono che avrà luogo la risoluzione del contratto di finanziamento, a norma dell'articolo 1454 del codice civile, nei casi di seguito elencati:

- a) mancato pagamento: nel caso in cui il pagamento di quanto dovuto dal Beneficiario alla Banca per capitale, interessi, commissioni, spese, imposte ed eventuali accessori ai sensi del presente Contratto non dovesse avvenire integralmente alle scadenze ivi stabilite;
- b) violazione degli impegni: nel caso in cui il Beneficiario non adempia ad uno qualsiasi degli impegni nel contratto;
- c) scopo: nel caso in cui le somme ricevute ai sensi del contratto di finanziamento siano utilizzate dal Beneficiario per scopi diversi da quelli indicati nel contratto.
- d) La Banca, mediante lettera raccomandata A.R., comunicherà al debitore che, essendosi verificato uno degli eventi sopra indicati, qualora il debitore non ponga rimedio a tale evento entro 15 (quindici) giorni dalla data di ricezione della comunicazione, il contratto è risolto di diritto dalla data di scadenza di tale termine.

## **Recesso**

Il verificarsi di ciascuno dei seguenti eventi/circostanze costituisce, anche ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1845 del codice civile, giusta causa di recesso dal contratto, da esercitarsi dalla Banca alle condizioni e secondo i termini specificati nel contratto medesimo:

- a) violazione a dichiarazioni e garanzie ed impegni:
  - i. nel caso in cui alcuna delle dichiarazioni e garanzie rese o da ritenersi rinnovate ai sensi contratto risulti non veritiera o non corretta o incompleta alla data in cui è resa o rinnovata; ovvero
  - ii. il mancato rispetto di uno qualsiasi degli altri obblighi del debitore previsti nei Documenti Finanziari (come definiti nel contratto) ovvero il mancato rispetto da parte del Costituente il Pegno delle previsioni di cui all'Atto di Pegno;
  - iii. l'invalidità o inefficacia, anche parziale, della Garanzia, ovvero il mancato perfezionamento della stessa.
- b) azioni e procedure:

nel caso in cui il debitore, o un'altra società del Gruppo, (i) dovesse essere protestata (salvo il caso di semplice disguido, prontamente sistemato, oppure allorché sia dimostrata la buona fede dello stesso), oppure (ii) dovesse presentare domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo, od essere in qualsiasi modo sottoposto ad una Procedura Concorsuale, accordi di ristrutturazione, piani di risanamento, o ad azioni pregiudizievoli per la Banca iniziate da terzi;
- c) decadenza incrociata:

qualora il debitore, o anche una sola società del Gruppo, (i) venisse considerata decaduta dal beneficio del termine ai sensi di una qualsiasi altra operazione di finanziamento diversa dal finanziamento in oggetto, e/o (ii) fosse comunque inadempiente alle proprie obbligazioni ai sensi di un altro finanziamento o di qualsiasi altra operazione finanziaria in essere diversa dal finanziamento;
- d) scioglimento, liquidazione ed altre modifiche della situazione del debitore

qualora gli organi competenti del debitore dovessero deliberare per qualsiasi motivo o senza il preventivo accordo della Banca lo scioglimento, la messa in liquidazione, la cessazione o la sospensione dell'attività del debitore;

e) Evento Sostanzialmente Pregiudizievole

qualora si verifichi in capo al debitore un evento che, a ragionevole giudizio della Banca, possa determinare un Evento Sostanzialmente Pregiudizievole (come definito nel contratto).

La Banca informerà il debitore circa l'intenzione di esercitare la facoltà di recedere dal contratto mediante una comunicazione inviata al debitore. Il recesso avrà effetto a decorrere dalla data di ricezione da parte del debitore della predetta comunicazione.

Qualora la Banca si avvalga della facoltà di considerare il debitore decaduto dal beneficio del termine – o di recedere dal contratto o di considerarlo risolto – il debitore dovrà procedere al pagamento, in un'unica tranche, dell'intero importo residuo del finanziamento, alla data indicata a tal fine dalla Banca, riconoscendo alla Banca tutte le somme a qualsiasi titolo dovute alla stessa ai sensi del contratto, ivi compresi gli eventuali Interessi di Mora maturati ed i costi e le spese ancora non pagate.

Resta inteso che, indipendentemente dall'esercizio o meno della facoltà da parte della Banca di cui, su tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in relazione al contratto e rimaste insolte alla relativa scadenza (anche anticipata) decorrerà, dalla scadenza fino al giorno della valuta del pagamento effettuato, l'interesse di mora come determinato nel contratto. Qualora, per qualsiasi ragione, venisse a mancare la rilevazione del suddetto tasso, necessaria per la determinazione di quello di mora da applicare per un periodo di interessi, per detto periodo verrà applicato il tasso di mora in vigore nel periodo precedente.

In nessun caso l'esercizio di alcuna delle facoltà di cui sopra faranno venire meno o precluderanno l'esercizio di qualunque rimedio o azione

previsto dai Documenti Finanziari o comunque dalla legge in favore della Banca per la tutela delle proprie ragioni di credito nei confronti del debitore.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente, verranno effettuati dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. Uguale termine di 60 giorni si applicherà al pagamento del predetto saldo, ove negativo per il Cliente.

### **Reclami**

La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione con riferimento alla prestazione dei servizi bancari e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico della finanza), con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento.

Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, agli organi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie appositamente stabiliti, indicati al successivo art. 18, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti.

I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio Reclami (Piazzetta E. Cuccia, 1 - 20121 Milano - email: [reclami@mediobanca.com](mailto:reclami@mediobanca.com)); Posta Elettronica Certificata: [mediobanca@pec.mediobanca.it](mailto:mediobanca@pec.mediobanca.it); per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene

intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

L'ufficio reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di servizi di pagamento, come definiti all'art. 1 della Sezione VIII. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 giornate lavorative;
- 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo riguardante i servizi bancari, diversi dai servizi di pagamento di cui al precedente alinea;
- 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo avente ad oggetto i servizi di investimento.

Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario oppure l'Arbitro per le Controversie Finanziarie o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili.

### **Mezzi di risoluzione stragiudiziale delle controversie**

Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), è competente

l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.

In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 2 della presente Sezione I, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:

A. **per i servizi bancari** (ivi compreso il deposito per la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari), all'Arbitro Bancario Finanziario - ABF - di cui all'art. 128-bis del T.U.B. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia e richiamate sul sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico o direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF;

B. **per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento**, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF - di cui all'art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito [www.acf.consob.it](http://www.acf.consob.it), ovvero chiedendo informazioni direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.

1. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza degli Organismi di cui al precedente comma 3, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – una procedura di mediazione



finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.

2. In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi 3 e 4 costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.

3. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

\*\*\*

## Legenda delle principali nozioni dell'operazione

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Datore di pegno</b>                        | Il titolare dei beni che vengono costituiti in pegno. Il datore del pegno può essere il debitore principale ovvero un soggetto terzo                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Debitore garantito/Debitore Principale</b> | Persona di cui si garantisce l'adempimento a favore della Banca                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Gestione accentrata</b>                    | Modalità di gestione degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate (per es. Monte Titoli Spa)                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Realizzazione del pegno</b>                | Modalità con le quali la Banca utilizza la garanzia costituita a proprio favore e si soddisfa sul ricavato                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Reviviscenza della garanzia</b>            | Indica il ripristino dell'efficacia della garanzia qualora i pagamenti effettuati dal debitore principale alla Banca siano dichiarati inefficaci o annullati o revocati                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Strumenti finanziari</b>                   | Azioni ed altri titoli rappresentativi del capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di stato ed altri titoli di debito; OICR; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, etc... |
| <b>Strumenti finanziari dematerializzati</b>  | Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritture contabili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |